

Reg. Sent. 1643/2024

Depositata il 20.12.2024

n. 811/2024 R.G. Tribunale

n. 2716/2023 R.G. notizie di reato

**TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA**

**SENTENZA**

**(art. 544 e segg. c.p.p.)**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Pescara, in composizione Monocratica, Giudice Dott. Nicola Colantonio, all'udienza del 12.11.2024, ha pronunciato, con la lettura del dispositivo, la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di:

C. L., nato a (...) in (...) il (...), residente a (...) in Via (...), domiciliato a (...) in Via (...), con domicilio dichiarato ai sensi dell'art. 161 c.p.p. presso lo Studio dell'Avv.to (...) del Foro di Catanzaro, in (...), Via (...),

LIBERO NON COMPARSO Presente ex art. 420 n. 2 ter cpp

Difensore di fiducia dall'Avv.to R. A. B. del Foro di Catanzaro;

**IMPUTATO**

A) Del delitto p. e p. dagli artt. 99 e 648 c.p. per aver, al fine di trarre profitto, acquistato e/o comunque ricevuto con la consapevolezza della provenienza delittuosa, numero bobine di cavi elettrici di rame, di vario spessore e lunghezza, foderati da guaina in materiale plastico isolante, di colori diversi a seconda dello spessore del cavo, per un peso complessivo di kg. 1,800 (milleottocento grammi), provento di furto ai danni della ditta (...) S.r.l., commesso in Pescara, presso lo stabilimento sito in via Raiale, in epoca antecedente e prossima al 18.06.2023, e oggetto di denuncia-querela in data 19.06.2023. Con recidiva.

Accertato in Pescara il 18.06.2023

**• CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Con l'intervento di: P.M. in persona della Dott.ssa Angela Sollecchia;

Avv.to R. A. B.

**Le parti hanno concluso come da verbale.**

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il P.M. citava a giudizio C. L. contestandogli il reato riportato in epigrafe. Il difensore, munito di procura speciale, chiedeva la definizione del procedimento con il rito del giudizio abbreviato. Ammesso il rito richiesto, all'udienza del 12.11.2024, all'esito della discussione, le parti concludevano come da verbale.

Osserva il Giudicante che, sulla base di tutte le risultanze probatorie legittimamente utilizzabili per la decisione (alla luce del rito prescelto), risulta incontestabilmente dimostrata la penale responsabilità del prevenuto, qualificata la condotta di reato ex art. 712 cp.

Ed invero, la lettura dei verbali di P.G. così permette di ricostruire la vicenda:

In data 18.06.2023, alle ore 08.30 circa, su indicazione della Sala Operativa il personale di P.G. si portava nei pressi di Via Tigno dove procedevano alla perquisizione dello stabile ubicato al civico n. 4. Nel cortile esterno dell'abitazione, nella disponibilità di C. L., il personale operante poteva immediatamente notare la presenza di un numero rilevante di bobine di rame, di varie grandezze e misure, accatastate alla rinfusa sul pavimento. Il C., riguardo alla provenienza dei predetti beni, a precisa domanda del personale di P.G., evidenziava di essere solito acquistare detto materiale da chiunque si fosse recato presso la propria abitazione, corrispondendo il prezzo di 0.80 centesimi al kg.. Pertanto, il personale operante, ritenendo che il materiale fosse di provenienza furtiva, procedeva al sequestro; inoltre, essendo noto che diversi malfattori erano soliti trafugare tale materiale dalla struttura dismessa dell'ex cementificio di Pescara, contattavano il Sig. S. M. S., dipendente della Daga Security e delegato dall'amministratore unico della Società (...) S.r.l. D.A.G., per procedere al riconoscimento della titolarità delle predette bobine di rame. Il giorno successivo, D.A.G., dopo aver verificato che le bobine erano state asportate dalla predetta struttura, sporgeva denuncia/querela.

Così compendiate le risultanze processuali, emerge pacifico che C. L. aveva la disponibilità di un numero rilevante di bobine di rame che erano provento di reato, in quanto trafugate da ignoti malfattori al legittimo proprietario.

Ciò posto, in diritto è buona norma ricordare che, per la configurabilità del delitto di ricettazione, è necessaria prova della la consapevolezza in capo al prevenuto della provenienza illecità del bene ricevuto, senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto: la prova dell'elemento soggettivo del reato può trarsi anche da fattori indiretti, qualora la loro coordinazione logica sia tale da consentire l'inequivoca dimostrazione della malafede; in tal senso, la consapevolezza della provenienza illecita può desumersi anche dalla qualità delle cose, nonché dagli altri elementi considerati dall'art. 712 in tema di incauto acquisto, purché i sospetti sulla res "siano così gravi e univoci da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza che non possa trattarsi di cose legittimamente detenute da chi le offre" (Cass. Pen. Sez. I, del 26/03/2021, n.21526). L'elemento distintivo tra il delitto di ricettazione e la contravvenzione prevista dall'art. 712 c.p. deve pertanto ricavarsi nell'elemento psicologico, che nell'ipotesi di cui all'art. 648 c.p. si concretizza nella certezza da parte dell'agente della provenienza delittuosa della cosa acquistata ricevuta, mentre nell'ipotesi contravvenzionale è costituito dal colposo mancato accertamento della loro provenienza. Infatti, ai fini della configurabilità del reato contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen., non è necessario che l'acquirente abbia effettivamente nutrito dubbi sulla provenienza della merce, dovendosi invece ritenere che il reato sussista ogni qualvolta l'acquisto avvenga in presenza di condizioni che obiettivamente avrebbero dovuto indurre al sospetto, indipendentemente dal fatto che questo vi sia stato o meno. (Cass. Pen., Sez. II, del 11/11/2016, n. 51056)

Pertanto, sulla scorta di tali riflessioni, posto che il prevenuto acquistava i beni di cui al capo di imputazione senza accertarsi della legittima provenienza delle cose, deve ritenersi sussistente il reato di cui all'art. 712 c.p., inquanto l'acquisto è avvenuto in presenza di condizioni (prezzo modesto della merce; rilevante quantitativo di merce; mancata identificazione e specificazione dei soggetti venditori) che obiettivamente, pur non palesando in maniera certa la provenienza delittuosa, avrebbero dovuto indurre il prevenuto a dubitare della provenienza lecita dei beni ricevuti. Tali riflessioni inducono ad attestare la sussistenza della penale responsabilità del prevenuto per il reato di cui all'art. 712 c.p. La natura contravvenzionale del reato esclude l'applicabilità della recidiva contestata.

I precedenti penali sono di ostacolo alla concessione di qualsivoglia beneficio di legge ed impongono, valutata l'entità della merce acquisita, l'applicazione di una sanzione sensibilmente superiore rispetto al minimo edittale.

Fatte queste premesse e visto l'art. 133 cp, pena equa per C. L. è mesi tre di arresto (pena base mesi quattro e giorni quindici di arresto; ridotta per il rito predscelto nella misura predetta), a cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali. I beni in sequestro devono essere confiscati e distrutti. Si stima necessario indicare il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

**P. Q.M.**

Il Tribunale di Pescara - In composizione Monocratica -, visti gli artt. 438, 521, 533, 535 cpp, qualificata la condotta ai sensi dell'art. 712 cp, dichiara C. L. colpevole del reato lui ascritto, disapplicata la recidiva contestata ed applicata la riduzione per il rito prescelto, e lo condanna alla pena di mesi tre di arresto, nonché al pagamento delle spese processuali.

Confisca e distruzione di quanto in sequestro.

Motivazione riservata in giorni novanta.

Pescara, 12.11.2024.

Il Giudice